



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Commissione di Certificazione
Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL
- Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro -
Dipartimento di Economia Marco Biagi

REGOLAMENTO
della
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
costituita presso il
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
(decreto direttoriale 22 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

La Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL – Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro – (già Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”) Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le università il 22 febbraio 2005 con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

VISTI gli articoli 68 e da 75 a 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come modificati dal decreto legislativo n. 251 del 2004, dalla legge n. 266 del 2005 e dalla legge n. 183 del 2010;

VISTI gli articoli 30 e 31 della legge n. 183 del 2010; VISTI gli articoli 410 e ss. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 183 del 2010;

VISTO l’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;

VISTI gli articoli 2, comma 3; 3; 6, comma 6; 54, comma 1, lettera *a*, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

VISTO l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 giugno 2004, che ha istituito l’Albo delle Commissioni di certificazione universitarie;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, che ha previsto la costituzione delle Commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province e ne ha precisato le modalità di funzionamento;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010, che ha fornito le prime istruzioni operative per le conciliazioni presso le Commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro a seguito della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010;

CONSIDERATA la circolare Inps n. 71 del 1° giugno 2005, che ha fornito indicazioni in merito alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni di certificazione;

CONSIDERATA la direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008, che ha inteso rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

CONSIDERATE le sentenze del Consiglio di Stato n. 1842 del 22 febbraio 2009 e n. 736 del 9 febbraio 2009 in tema di accesso agli atti e tutela della riservatezza;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, ha previsto, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c, e 2, l'obbligatorietà della certificazione di taluni contratti al fine di poter operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

CONSIDERATE le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 e il relativo decreto legislativo n. 13 del 2013 in materia di certificazione delle competenze, nonché la più recente evoluzione della normativa (legale e contrattuale) in materia di transizioni occupazionali (dai tirocini e gli apprendistati alle ricollocazioni e riqualificazioni professionali);

CONSIDERATO quanto richiesto dall'articolo 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012;

CONSIDERATE le nuove competenze delle Commissioni di certificazione introdotte dagli articoli 2, comma 3; 3; 6, comma 6; 54, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;

PREMESSO CHE le funzioni del Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a far data dal luglio 2012, sono state integrate presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

RITENUTO, pur in assenza di una specifica norma di legge, di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche la procedura di certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

DISPONE, nella seduta del 6 aprile 2020 e con votazione unanime, l'adozione del presente regolamento, che sostituisce integralmente il regolamento approvato il 30 maggio 2005 e successivamente integrato nelle sedute del 13 settembre 2005, del 18 luglio e 19 dicembre 2007, del 5 ottobre 2009, del 29 novembre 2010, del 7 novembre 2011, del 15 ottobre 2012, del 3 giugno 2013, del 7 febbraio 2014, del 18 settembre 2015, del 19 giugno 2017 e del 15 giugno 2018.

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(COSTITUZIONE, SEDE E COMPOSIZIONE)

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato "decreto legislativo") e del decreto direttoriale del 22 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituita la Commissione di certificazione presso il Dipartimento di Economia Aziendale – ora Dipartimento di Economia "Marco Biagi" – dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (in seguito denominata "Commissione"), composta come da decreto direttoriale del 22 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed eventuali successive integrazioni/modifiche decise dal Presidente e di volta in volta tempestivamente comunicate alla autorità competente. Salvo diversa determinazione deliberata dal Dipartimento di Economia "Marco Biagi", la Commissione è denominata, ai fini di comunicazione esterna, come Commissione di certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL – Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro (già Centro Studi Internazionali e Comparati "Marco Biagi").

2. La Commissione ha sede a ogni effetto presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Jacopo Berengario 51, 41121 Modena (MO).

3. La Commissione potrà avvalersi, per le attività istruttorie e preliminari, della collaborazione di ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali), stante la delibera del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 21 aprile 2010, confermata in data 26 maggio 2010. Compito di ADAPT è quello di svolgere le attività istruttorie, preliminari alla attività di vera e propria certificazione, e di garantire, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo, assistenza attiva alle parti negoziali e alla Commissione con sede in Modena, presso il Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL - Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro. ADAPT opera in regime di convenzione con il Centro Studi assolvendo anche a funzioni di *fundraising* per il reperimento di borse di studio, la copertura di assegni di ricerca, il co-finanziamento di progetti di ricerca, la realizzazione di network internazionali di studio e ricerca.

4. La Commissione esercita le sue funzioni in composizione collegiale. Opera in composizione monocratica per l'espletamento delle audizioni, e, a discrezione del Presidente, per l'espletamento del tentativo obbligatorio e facoltativo di conciliazione (salva diversa richiesta delle parti) di cui all'art. 80, comma 4, D. lgs. n. 276/2003, art. 31, comma 13, L. n. 183/2010, art. 6, D. Lgs. n. 23/2015 nonché per l'assistenza alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 2103, sesto comma, cod. civ. e art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 81/2015.

Art. 2

(COMPETENZE)

1. La Commissione esercita le competenze assegnate dalla legge alle sedi universitarie di certificazione, e precisamente in materia di:

- a) certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (ivi inclusa la certificazione dei contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta

- tra somministrazione di lavoro e appalto di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni autonome prevalentemente personali);
- b) certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
 - c) certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro (tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento); di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e delle clausole compromissorie di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - d) certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - e) certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
 - f) certificazione dei contratti di rete, ai fini del distacco e della codatorialità dei lavoratori;
 - g) tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione e tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione ai sensi dell'art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003;
 - h) conciliazione di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 410 c.p.c. e art. 2113, co. 4, per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
 - i) conciliazione di cui all'art. 6, D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
 - j) soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - k) assistenza e consulenza alle parti, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003;
 - l) assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
 - m) assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, cod. civ., come modificato dall'art. 3 D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
 - n) assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.
 - o) certificazione dei contratti flessibili e dei contratti di appalto ai fini del funzionamento del sistema di qualificazione delle imprese e relativi modelli organizzativi, anche legati a sistemi volontari, là dove definiti dalla contrattazione collettiva su base sperimentale;
 - p) qualificazione volontaria delle imprese (ivi compresa la qualificazione delle imprese che operano all'interno degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento nonché la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008);
 - q) certificazione volontaria in materia di modelli di Organizzazione e di gestione (D. Lgs. n. 231 del 2001) e dei sistemi di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) (art. 30, D. Lgs. n. 81 del 2008).

2. Nel rispetto delle previsioni di legge, la Commissione esercita altresì attività in materia di certificazione dei tirocini formativi e di orientamento o reinserimento al lavoro, certificazione dei percorsi formativi in apprendistato con particolare riferimento agli apprendistati del sistema duale (primo e terzo livello), nonché in materia di certificazione delle competenze e delle buone prassi nella gestione dei rapporti di lavoro, compresi i piani di welfare aziendale e benessere organizzativo.

Art. 3

(NORME RELATIVE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE)

1. Tutti i membri della Commissione di certificazione sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza ed ove necessario, disponendo per la sostituzione dell'astenuito con un supplente.

Art. 4

(ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E SUPPORTO TECNICO)

1. Per le attività istruttorie alla certificazione, comprensive di una specifica attività di assistenza progettuale e/o di studio della complessiva organizzazione aziendale, anche con riferimento ai contratti stipulati e alla loro concreta attuazione, ovvero visite presso i locali aziendali, la Commissione si avvale del supporto tecnico e logistico messo a disposizione da ADAPT stante la delibera del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 21 aprile 2010, confermata in data 26 maggio 2010, nella misura e della qualità necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di legge. In particolare: idoneo locale per le riunioni e le audizioni; responsabile organizzativo e personale amministrativo per coadiuvare il Segretario, il Vice Presidente e il Presidente; apparecchiature ed impianti informatici, telefonici e di riproduzione e relativi collegamenti, accessi e programmi; indirizzo di posta elettronica, sito internet e link espressamente dedicato alla attività di certificazione; documentazione legislativa, giurisprudenziale, amministrativa e scientifica inerente alle materie di competenza; banche dati informatiche.

Art. 5

(VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE)

1. Ai fini della validità delle sedute della Commissione, è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 (due) ulteriori membri.

2. Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'articolo 78, comma 2, lettera *b*, del decreto

legislativo e di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento. In caso di congedo o aspettativa, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. La Commissione delibera a maggioranza dei propri membri presenti, anche in collegamento tramite audio e/o videoconferenza. In caso di parità, decide il Presidente della Commissione e, in sua assenza, il Vice Presidente.

4. Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data informazione nella comunicazione di cui all'articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo.

Art. 6

(CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE)

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 276 del 2003, l'attività della Commissione è svolta sulla base di convenzioni per l'esecuzione di attività in conto terzi stipulate con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 66, D.P.R. n. 382 del 1980, con affidamento della responsabilità scientifica al Presidente della Commissione, in conformità ai relativi regolamenti di Ateneo. I modelli di convenzione utilizzati sono approvati dal Consiglio di Dipartimento di Economia Aziendale della Università di Modena e Reggio Emilia.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono consistere anche in preventivi per servizi di studio, assistenza e consulenza ex art. 81 D. Lgs. n. 276/2003, ad integrazione ed in applicazione del modello di convenzione per il servizio di certificazione dei contratti approvato dal Consiglio di Dipartimento di Economia Aziendale della Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 7

(MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI AVVIO DELLE PROCEDURE)

1. La istanza di avvio delle procedure è formulata per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all'indirizzo internet www.economia.unimore.it/site/home/terza-missione/attivita-di-certificazione.html, che tengono conto delle disposizioni di legge e di cui al presente regolamento. La Commissione approva periodicamente la modulistica necessaria per l'espletamento delle proprie attività, e pubblica quella di eventuale utilità per le parti istanti al medesimo indirizzo internet.

2. La istanza difforme dai modelli della Commissione è comunque ricevibile purché risultino esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, in modo che la Commissione possa procedere richiedendo le integrazioni/correzioni del caso.

3. La istanza è presentata alla Commissione mediante posta elettronica certificata, ovvero – ove venga attivata dalla Commissione – secondo una procedura telematica.

4. La Segreteria della Commissione acquisisce l'istanza e provvede a registrare con numerazione progressiva gli estremi della stessa in un registro informatico appositamente istituito, nel quale vengono elencate tutte le fasi procedurali.

Art. 8
(NORME IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI)

1. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente all'attività della Commissione senza particolari formalità, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
2. A tutela del diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro eventualmente parte della procedura di certificazione, la Commissione non consente al datore di lavoro la visione e/o la estrazione di copia dell'eventuale verbale di audizione dal primo compilato.
3. La tutela di cui al comma 2 viene meno nel caso in cui il prestatore di lavoro manifesti l'intenzione di procedere giudizialmente per fatti relativi al contratto oggetto della procedura di certificazione.
4. In ogni caso, resta salvo l'obbligo di esibizione del verbale a seguito di apposito provvedimento e/o richiesta dell'autorità giudiziaria.
5. Nel caso in cui il datore di lavoro presenti una pluralità di istanze di certificazione, la Commissione valuterà l'opportunità di concedere allo stesso, a seguito di apposita richiesta, copia dei verbali compilati dai prestatori di lavoro, comunque sempre previo oscuramento dei dati anagrafici e di quanto risultasse necessario al fine di garantire l'anonimato di questi ultimi.

SEZIONE II – DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE

**CAPO I – LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI, DI CLAUSOLE DI ESSI, DEGLI
ALTRI ATTI E DEI MODELLI ORGANIZZATIVI**

Art. 9
(FASE PRELIMINARE)

1. La Commissione, su richiesta delle parti, può svolgere la funzione di consulenza e assistenza effettiva, sia in relazione alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti.

Art. 10
(REQUISITI ESSENZIALI DELL'ISTANZA)

1. Sono requisiti essenziali dell'istanza:
 - a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
 - b) l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
 - c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione

- ai quali le parti chiedono la certificazione;
- d) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
 - e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;
 - f) la sottoscrizione delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari (in merito alla quale la Commissione si riserva di richiedere idonea procura);
 - g) l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari, se non già in possesso della Commissione – ed ancora in corso di validità – in quanto rimessa in occasione di precedenti procedure di certificazione.

Art. 11

(COMUNICAZIONE ALLA ITL, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE)

1. Non appena pervenuta l'istanza di certificazione, viene comunicato all'Ispettorato territoriale del lavoro l'inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lettera *a*, del decreto legislativo. Tuttavia, ai medesimi effetti, qualora la Commissione voglia richiedere alle parti interessate documentazione integrativa, la comunicazione è rinviata al momento di ricezione della relativa documentazione.

2. Ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera *a*, del decreto legislativo, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del presente regolamento in merito all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati, all'Ispettorato territoriale del lavoro viene fornita comunicazione «dell'inizio del procedimento» con indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente comma alle comunicazioni in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015.

3. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro informatico appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero unicamente in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici della Commissione per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di estinzione del contratto certificato. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In

manca, la cessazione dovrà intendersi come avvenuta alla data individuabile dal contratto presentato.

Art. 12
(VAGLIO PRELIMINARE)

1. Il Presidente, anche per il tramite del Vice Presidente o del Segretario, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera *b*, del decreto legislativo.

Art. 13
(CALENDARIZZAZIONE DEI LAVORI)

1. Il Presidente, anche per il tramite del Vice Presidente o del Segretario, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse.

Art. 14
(CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E COMUNICAZIONI)

1. Il Presidente convoca la Commissione comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta elettronica, la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno. Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui all'articolo 78, comma 2, lettera *a*, del decreto legislativo, nella comunicazione del calendario della seduta inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro interessato viene indicata espressamente la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e conseguentemente di accedere ai contratti e a ogni altra documentazione.

Art. 15
(ISTRUTTORIA SOSTANZIALE)

1. Tenuto conto dell'istruttoria formale del Commissario istruttore, la Commissione, ove ritenuto necessario e comunque opportuno, può richiedere, tramite comunicazione scritta, chiarimenti e/o integrazioni alle parti, e/o convocarle per l'audizione dinanzi alla Commissione di certificazione, indicando la data e l'ora stabilite.

2. All'audizione delle parti provvede un Commissario incaricato dalla Commissione. Ove l'audizione delle parti si tenga in un luogo diverso dalla sede della Commissione, al Commissario incaricato sarà riconosciuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio all'uopo sostenute.

3. Le parti vengono sentite tra loro disgiuntamente.

4. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato (avvocato, consulente del lavoro o commercialista) di loro fiducia.

5. Nel caso risultassero attivate contestualmente da parte del medesimo datore di lavoro una pluralità di procedure di certificazione, la Commissione potrà procedere, ove ritenuto opportuno, all'audizione

contemporanea di più prestatori di lavoro.

6. L'audizione, in via del tutto eccezionale e là dove ritenuto opportuno dalla Commissione, può essere espletata anche in audio e/o video conferenza, o comunque attraverso l'utilizzo degli eventuali sistemi – anche telematici – in uso presso la Commissione ed atti a consentire lo svolgimento dell'istruttoria sostanziale anche a distanza.

7. Alle dichiarazioni scritte rese dalle parti in sede di audizione o di riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Commissione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*), con particolare riferimento agli articoli 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) e 76 (*Norme penali*).

Art. 16 (PROVVEDIMENTO)

1. Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, sia qualsiasi altro provvedimento la Commissione intenda adottare, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso, del termine per presentarlo e dei propri effetti.

2. Il provvedimento della Commissione contiene *per relationem* tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, è conforme alla delibera e alle motivazioni in essa espresse e dà atto degli elementi fondamentali di valutazione utilizzati.

3. La Commissione, nel deliberare sulle singole istanze, può tenere in considerazione anche il complessivo modello organizzativo utilizzato dal datore di lavoro valutando, altresì, oltre al verbale di audizione del prestatore di lavoro firmatario dell'istanza in esame:

- a. i verbali di audizione redatti da altri prestatori di lavoro sentiti nella medesima o in altre occasioni, in considerazione dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di incarichi analoghi e/o complementari;
- b. le precisazioni fornite in corso di istruttoria dalle parti, ove consentano di ricostruire compiutamente il modello organizzativo utilizzato e, conseguentemente, di valutare il legittimo utilizzo del tipo contrattuale adottato.

4. Il provvedimento della Commissione viene redatto in forma scritta dal relatore, in conformità alle decisioni assunte dalla Commissione, in unico originale che rimane agli atti d'ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo. Alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione viene trasmessa, anche esclusivamente via posta elettronica certificata ove le medesime l'abbiano comunicata alla Commissione, una copia dell'atto priva delle sottoscrizioni, contenente dichiarazione di conformità all'originale. Nel caso dei prestatori di lavoro, non sempre in possesso di posta elettronica certificata, la Commissione può trasmettere loro copia del provvedimento utilizzando la posta elettronica non certificata, ove comunicata alla Commissione nel corso della procedura di certificazione. A specifica richiesta della parte interessata e per gli usi consentiti, la Commissione provvede a rimettere una copia del documento conservato agli atti.

5. Nel caso in cui la Commissione lo reputi necessario, si potrà procedere ad ulteriori istruttorie sostanziali (audizioni delle parti o richieste di chiarimenti ed integrazioni), anche successivamente alla prima. L'istanza verrà deliberata nella prima seduta utile successiva al completamento dell'intera istruttoria.

6. Gli effetti del provvedimento di certificazione (anche in caso di provvedimento di certificazione temporaneo) decorrono dalla data della sua emissione.

7. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 come modificato dall'art. 31, comma 17, L. n. 183 del 2010, gli effetti del provvedimento di certificazione nel caso di contratti in corso di esecuzione si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. Nel caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti o di atti non ancora adottati, gli effetti del provvedimento si producono dal momento della sottoscrizione del contratto o dell'adozione dell'atto con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

Art. 17 (IPOTESI DI SOSPENSIONE)

1. Il procedimento rimane sospeso, fino al venir meno della causa ostativa, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata dichiarazione di disponibilità anche di una sola delle parti a fissare una data per l'audizione;
- b) mancata presentazione di una o di entrambe le parti all'audizione nella data in precedenza concordata;
- c) mancata dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un accesso istruttorio nei locali aziendali;
- d) mancata trasmissione dei documenti integrativi o dei chiarimenti richiesti dalla Commissione per iscritto alle parti.

Art. 18 (TERMINI DEL PROCEDIMENTO)

1. Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera *b*, del decreto legislativo.

2. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine ordinario di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno (salvo eccezioni decise dalla Commissione).

Art. 19 (CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER VOLONTÀ O INATTIVITÀ DELLE PARTI)

1. Tenuto conto che il procedimento deve essere espletato nel rispetto dell'articolo 97, comma 1, Cost., ed anche in ottica di leale cooperazione con gli organismi ispettivi, la Commissione si adopera per il

contenimento della tempistica relativa all'attività istruttoria.

2. Il procedimento si ritiene concluso, senza possibilità residua di addivenire alla delibera di accoglimento o di rigetto da parte della Commissione, in caso di rinuncia espressa, anche tramite comunicazione via posta elettronica, attestante il venir meno della volontà singola o congiunta di proseguire il procedimento. In tal caso la Commissione potrà emettere un documento attestante la chiusura del procedimento, con indicazione della relativa causale, che verrà rilasciato a richiesta del soggetto interessato.

3. Le parti, nel corso del procedimento, hanno a disposizione – congiuntamente e complessivamente – 90 (novanta) giorni per dare riscontro alle richieste della Commissione, con decorrenza del termine dalla ricezione delle medesime. In caso di inattività delle parti, ed in particolare di mancanza, totale o parziale, di riscontro alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni della Commissione o di disponibilità a concordare una data per le audizioni o per la visita dei locali aziendali, la Commissione, verificato il superamento (anche per sommatoria) del termine di 90 (novanta) giorni e tenuto conto della peculiarità del caso, potrà emettere un documento attestante la chiusura del procedimento, con indicazione della relativa causale, che verrà rilasciato a richiesta del soggetto interessato. La Commissione potrà emettere un analogo provvedimento anche con riferimento alle istanze ricevute prima del 29 novembre 2010 e sospese, ove non sia pervenuto, entro il 31 dicembre 2011, il riscontro alle relative richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

Art. 20

(RAPPORTI CON I SERVIZI ISPETTIVI E DI VIGILANZA)

1. Nell'ottica di una leale collaborazione con i servizi ispettivi e di vigilanza, la Commissione sospende il procedimento nel caso in cui apprenda per iscritto, da una delle parti o dai servizi stessi, dell'avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell'istanza ed avente ad oggetto il medesimo contratto oggetto di richiesta di certificazione.

2. La Commissione, previa valutazione del caso concreto e secondo opportunità, può poi sospendere il procedimento nelle seguenti ipotesi:

- a) avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell'istanza con svolgimento di verifica ispettiva su contratto precedente posto in essere tra le stesse parti ed avente contenuto analogo;
- b) accesso ispettivo presso la sede aziendale di almeno una delle parti istanti antecedentemente la ricezione dell'istanza, anche nel caso in cui oggetto di tale verifica dovessero risultare rapporti diversi ma aventi contenuto analogo.

3. Le ipotesi di sospensione di cui al comma 2 sono deliberate dalla Commissione in occasione delle proprie sedute.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il procedimento resta sospeso in attesa degli esiti di quello ispettivo o sino al decorso dei termini di legge per l'ultimazione di quest'ultimo con l'emissione del relativo provvedimento.

CAPO II – LA CERTIFICAZIONE DELLE RINUNCE E TRANSAZIONI

Art. 21 (DISPOSIZIONI SPECIALI)

1. L'istanza congiunta delle parti deve specificare, anche in via sintetica, i motivi oggetto della controversia e le eventuali soluzioni – anche disgiuntamente – prospettate.
2. La Commissione convoca le parti, preventivamente verificatane la disponibilità, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'istanza o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle medesime. Il Presidente nomina i membri della Commissione deputati ad intervenire alla seduta. La Commissione si compone di almeno 3 (tre) membri – compreso il Presidente o il Vice Presidente – tra quelli in carica al momento della presentazione dell'istanza. Il Presidente - o il Vice Presidente – può delegare un commissario in caso di sua assenza.
3. Nel caso in cui le parti, nelle more della convocazione, raggiungano un accordo, totale o parziale, sull'oggetto della controversia sono tenute a rimetterne il testo alla Commissione almeno 2 (due) giorni prima della seduta, anche tramite invio per posta elettronica. Su tale documento la Commissione, anche in sede di seduta, può esprimere il proprio parere eventualmente invitando le parti a procedere alle integrazioni o precisazioni ritenute necessarie o comunque opportune.
4. Dell'intesa raggiunta avanti la Commissione viene redatto apposito provvedimento di certificazione che viene sottoscritto dai membri della Commissione.
5. Un originale del provvedimento viene conservato dalla Commissione agli atti d'ufficio. A ciascuna parte del procedimento viene consegnato originale del provvedimento.
6. Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo I nonché le disposizioni di cui alla Sezione I – disposizioni generali.

CAPO III – LA CERTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI COOPERATIVA

Art. 22 (DISPOSIZIONI SPECIALI)

1. Sono requisiti essenziali dell'istanza:
 - a) l'esatta individuazione della parte richiedente e della sede;
 - b) l'allegazione di copia del regolamento di cooperativa contenente l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi di legge;
 - c) la sottoscrizione dell'istanza in originale e l'indicazione della legale qualità del firmatario;
 - d) l'allegazione di copia del documento di identità del firmatario;
 - e) l'allegazione di copia dello statuto di cooperativa.
2. La Commissione può effettuare una richiesta di chiarimenti alla parte istante. Nelle more, il procedimento rimane sospeso e viene riattivato automaticamente con il ricevimento da parte della

Commissione del riscontro richiesto.

3. Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I della presente Sezione.

**CAPO IV – LA CERTIFICAZIONE RICOLLEGATA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE EX DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14
SETTEMBRE 2011, N. 177**

Art. 23 (DISPOSIZIONI SPECIALI)

1. Il procedimento volto alla certificazione dei contratti ex art. 2, commi 1, lett. c) e 2 D.P.R. n. 14 settembre 2011, n. 177 è disciplinato dalle presenti disposizioni speciali e da quelle generali di cui al Capo I, ove compatibili, in considerazione del fatto che, allo stato, manca un intervento del Ministero volto a fornire indicazioni operative e ad armonizzare il contenuto dei precetti normativi con le esigenze applicative, e che l'ordinaria rituale tempistica della procedura di certificazione rischia di essere sostanzialmente inconciliabile con lo svolgimento dei lavori di cui ai contratti oggetto di certificazione, talvolta improcrastinabili in quanto caratterizzati da esigenze di ripristino e salvaguardia degli impianti e della produzione, o da esigenze di sicurezza del lavoro.

2. L'istanza congiunta delle parti volta alla certificazione dei contratti ex art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2 D.P.R.14 settembre 2011, n. 177 deve essere inviata alla Commissione antecedentemente all'inizio dei lavori di cui ai contratti oggetto di certificazione e deve essere corredata di tutti i documenti indispensabili ai fini della sua valutazione, secondo i modelli predisposti dalla Commissione e reperibili sul sito della Commissione.

3. La Commissione, sulla base della sola documentazione rimessa dalle parti in sede di istanza o di successive integrazioni, può emettere un provvedimento temporaneo. Tale provvedimento acquisisce efficacia definitiva, consolidandosi gli effetti giuridici già prodotti in via temporanea, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

4. Entro il termine previsto al comma che precede, la Commissione può far decadere, mediante propria espressa delibera, il provvedimento dalla sua efficacia oppure riformarlo all'esito delle risultanze dell'eventuale supplemento di istruttoria o ricevute e valutate le osservazioni eventualmente presentate da parte delle autorità pubbliche interessate. 5. Nei casi di cui al precedente comma 3, la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'inizio del procedimento, ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 276/2003 può essere successiva all'emissione del provvedimento temporaneo. Le osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione verranno tenute in considerazione ai fini di quanto previsto al comma 4.

6. Ove ritenuto necessario, la Commissione può affidare, in tutto o in parte, l'istruttoria formale e sostanziale sull'istanza ad un tecnico esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro all'uopo nominato, la cui relazione costituirà parte integrante del provvedimento della Commissione.

7. Al fine di evitare la duplicazione dei controlli e per consentire che il procedimento di certificazione sia

il più possibile celere ed orientato ad una valutazione di carattere sostanziale, la Commissione può tenere in debita considerazione anche eventuale documentazione rimessa da parte delle medesime parti in occasione della presentazione di istanze di certificazione di contenuto analogo o comunque inviata alla Commissione, precedentemente o periodicamente, dai soggetti interessati. Del pari, la Commissione può tenere in debita considerazione la documentazione e le comunicazioni ricevute da parte dei commissari sulla propria posta elettronica istituzionale.

8. Per i provvedimenti temporanei sintetici già emessi al 15 giugno 2018, la Commissione procederà ad emettere un provvedimento definitivo a conclusione della procedura di certificazione. La medesima disciplina si applica anche al caso in cui, per particolari ragioni organizzative o di urgenza, la Commissione ritenga di dover emettere un provvedimento temporaneo di carattere sintetico.

**SEZIONE III – DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI CONCILIAZIONE
OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 80, D. LGS. 276/2003, DELLA FUNZIONE DI
CONCILIAZIONE FACOLTATIVA DI CUI AGLI ARTT. 410 C.C. E 2113, COMMA 4, C.C.
E ASSISTENZA NELLA STIPULA DI ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 2103, COMMA 6,
C.C. E 6, COMMA 6, D. LGS. 81/2015**

CAPO I – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Art. 24

(IPOTESI DI TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE)

1. Nel caso in cui un contratto risulti essere stato sottoposto a procedura di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica esso è destinato a produrre effetti, ove risultino intenzionati a presentare ricorso giurisdizionale, devono previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito all'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e ss. c.p.c. (come modificati dall'articolo 31, legge n. 183 del 2010).

Art. 25

(REQUISITI ESSENZIALI DELL'ISTANZA DI CONCILIAZIONE)

1. Ai sensi dell'articolo 410 c.p.c. sono requisiti essenziali dell'istanza:

- a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto (ovvero denominazione o ditta, nonché indicazione della sede se trattasi di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati);
- b) luogo in cui è sorto il rapporto ovvero in cui si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il prestatore di lavoro o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- c) luogo presso cui devono essere inviate alla parte istante le comunicazioni inerenti alla

- procedura (o indirizzo di posta elettronica);
- d) esposizione dei fatti e indicazione delle causali per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione;
 - e) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura;
 - f) precisazione in merito al fatto che il procedimento sia richiesto per erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o vizi del consenso (circostanza, quest'ultima, limitata alle parti contrattuali).

Art. 26

(ATTIVAZIONE ED ADEMPIMENTI RELATIVI AL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE)

1. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione nelle modalità riportate all'articolo 7.
2. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere inviata (con le modalità riportate all'articolo 7) alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.
3. La controparte è tenuta a rimettere alla Commissione, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza, una memoria difensiva, che deve trasmettere anche alla parte istante (con le modalità riportate all'articolo 7).
4. La memoria di cui al comma che precede deve contenere:
 - a) le difese;
 - b) le eccezioni di fatto e di diritto;
 - c) le eventuali domande in via riconvenzionale.

Art. 27

(VAGLIO PRELIMINARE E CONVOCAZIONE DELLE PARTI)

1. Il Presidente procede alla valutazione della regolarità e completezza dell'istanza ai sensi degli articoli 7 e 26 del presente regolamento e, qualora la stessa risulti irregolare o carente, provvede a richiedere all'istante le integrazioni del caso. Del pari, il Presidente provvede a richiedere le integrazioni alla parte convenuta nel caso di carenze o irregolarità contenute all'interno della memoria difensiva.
2. Il Presidente, verificata la regolarità e completezza di istanza e memoria ovvero acquisite le necessarie integrazioni, fissa la data della convocazione avanti alla Commissione dandone comunicazione alle parti interessate ed in particolare:
 - a) per la parte istante: comunicazione inviata nel domicilio eletto per l'espletamento della procedura (o all'indirizzo di posta elettronica) e come indicato nell'istanza;
 - b) per l'altra parte coinvolta nel procedimento: comunicazione inviata nel domicilio/sede (o all'indirizzo di posta elettronica) come risultanti dalla memoria difensiva ovvero (in mancanza di questa) dalla medesima istanza di avvio del procedimento.

3. Il Presidente fissa, entro i 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria di cui al comma 2, la seduta della Commissione, da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. Nel caso di mancato deposito da parte della resistente della memoria difensiva, i termini di cui al comma 3 decorrono dalla scadenza del ventesimo giorno dall'attivazione della procedura.

5. Il tentativo di conciliazione, ai fini del rispetto dei termini sopra delineati, potrà eccezionalmente essere fissato nel periodo feriale della Commissione, concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28

(PLURALITÀ DI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE TRA LE MEDESIME PARTI)

1. Nel caso in cui la Commissione venisse adita (con unica o pluralità di richieste) per lo svolgimento di una pluralità di tentativi di conciliazione relativamente ad una pluralità di contratti stipulati tra le medesime parti, potrà procedere alla fissazione di una unica convocazione al fine di consentire una trattazione complessiva della posizione.

Art. 29

(TENTATIVO DI CONCILIAZIONE)

1. Nel giorno prefissato, le parti della procedura devono intervenire personalmente; sarà valutata dalla Commissione, in base al caso di specie, l'eventuale facoltà di farsi rappresentare da rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuenti al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.

2. La Commissione, assunte informazioni e chiarimenti delle parti a specificazione/contestazione dell'oggetto dell'istanza avanzata, tenta la conciliazione.

3. Il tentativo di conciliazione e la redazione del relativo verbale potranno essere espletati anche in audio e/o video conferenza, o comunque attraverso l'utilizzo degli eventuali sistemi – anche telematici – in uso presso la Commissione ed atti a consentire lo svolgimento del tentativo di conciliazione anche a distanza.

Art. 30

(CONCILIAZIONE)

1. Se la conciliazione viene raggiunta, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto il verbale, contenente la descrizione dettagliata delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al programma negoziale oppure alla successiva attuazione.

2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti del procedimento e dalla Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione, la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.

3. Un originale del verbale viene conservato dalla Commissione agli atti d'ufficio. A ciascuna parte del procedimento viene consegnato originale del verbale.

4. Ulteriore originale del verbale viene trasmesso alla Direzione territoriale del lavoro di competenza (corrispondente a quella già informata nel procedimento di certificazione) entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

Art. 31
(MANCATA CONCILIAZIONE)

1. Se la conciliazione non viene raggiunta, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
2. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
3. Delle risultanze della proposta formulata dalla Commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Al verbale di mancata conciliazione sono allegati le memorie delle parti.
4. Nel caso in cui parte convenuta non abbia depositato la propria memoria o l'abbia depositata successivamente al termine di legge, la Commissione ne darà conto all'interno del verbale.
5. Nel caso in cui del tentativo di conciliazione sia parte un prestatore di lavoro, le parti possono altresì indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che allo stesso spetta.
6. Vengono richiamati gli adempimenti *sub* articolo 30, commi 2, 3, 4.

Art. 32
(MANCATA CONCILIAZIONE PER MANCATA COMPARIZIONE)

1. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti alla seduta di cui all'articolo 27, comma 3, la Commissione redige verbale di mancata comparizione.
2. Il verbale viene sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente.
3. La Commissione conserva unitamente al proprio originale anche quello della parte o delle parti non comparse.
4. Viene richiamato l'adempimento *sub* articolo 30, comma 4.

**CAPO II – TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 410
C.C. E 2113, COMMA 4, C.C. E ASSISTENZA NELLA STIPULA DI ACCORDI AI SENSI
DEGLI ARTT. 2103, COMMA 6, C.C. E 6, COMMA 6, D. LGS. 81/2015**

Art. 33
(DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

1. Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. ai sensi dell'art. 31 comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.

2. Relativamente ai contratti non sottoposti a procedura di certificazione, la parte che intende agire giudizialmente può proporre lo svolgimento di un tentativo facoltativo di conciliazione avanti la Commissione di certificazione in funzione conciliativa, ai sensi degli articoli 410 e ss. c.p.c.

3. La parte resistente, se intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione, deve rimettere alla Commissione una memoria difensiva, secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 3.

4. La Commissione, nel caso in cui la parte convenuta dovesse rimettere la memoria difensiva oltre i termini di legge, provvede a comunicare tempestivamente alla parte richiedente tale ricezione al fine di ottenere conferma scritta in ordine alla perdurante volontà di procedere allo svolgimento del tentativo di conciliazione.

5. Al tentativo di conciliazione facoltativo si applicano, per quanto compatibili, le specifiche di cui alla Sezione III, Capo I, nonché le disposizioni speciali previste nei commi che seguono.

6. La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L'istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione (e presenti sul sito) e deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi delle parti;
- b) luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
- c) domicilio eletto ai fini della procedura conciliativa;
- d) identificazione della controversia;
- e) sottoscrizione in originale della parte o delle parti istanti.

7. Il tentativo facoltativo di conciliazione dinanzi alla Commissione potrà svolgersi in composizione monocratica o collegiale a discrezione della Commissione, salva espressa richiesta delle parti circa la composizione collegiale.

8. Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.

9. Vengono richiamati interamente gli articoli 29 e 30.

10. Presso la Commissione può essere instaurato altresì il tentativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all'art. 6, D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente Capo.

11. Innanzi alla Commissione di certificazione possono essere stipulati accordi ai sensi degli artt. 2103, comma 6, c.c. e 6, comma 6, D. Lgs. n. 81/2015, presentando l'istanza *ad hoc* tramite i moduli predisposti dalla Commissione (reperibili sul sito). Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente Capo.

SEZIONE IV - LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE ARBITRALE

Art. 34

(COMPETENZA DELLA COMMISSIONE IN FUNZIONE ARBITRALE)

1. Ove ammesso dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento GDPR 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003, ove compatibile, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Commissione di certificazione costituita presso il Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL - Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro – (già Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”) Dipartimento di Economia “Marco Biagi” – dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, quale titolare dei dati inerenti ai sopra regolati procedimenti, informa che il trattamento dei dati medesimi, in quanto contenuti nella documentazione prodotta dalle parti istanti, è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento, e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e/o di archiviazione cartacea dei relativi atti anche secondo le modalità e i supporti previsti all’articolo 4 del presente regolamento.

Essi saranno, in particolare, raccolti e conservati dagli incaricati ed eventualmente comunicati ai soli soggetti pubblici previsti dalla legge, i quali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, ne facciano richiesta.

Art. 36

(ESECUTIVITÀ DEL REGOLAMENTO E PUBBLICAZIONE)

1. Il presente regolamento, adottato dalla Commissione in data 6 aprile 2020 ed immediatamente esecutivo, verrà pubblicato all’indirizzo internet www.economia.unimore.it/site/home/terza-missione/attivita-di-certificazione.html.

2. Il presente regolamento sarà poi trasmesso, per opportuna conoscenza, all’autorità competente, rimanendo invece a disposizione, in originale, ai membri della Commissione, presso la propria sede.

IL PRESIDENTE, Prof. Michele Tiraboschi

